

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA DELLO STRANIERO NATO IN ITALIA

Art. 4, comma 2 legge 5 febbraio 1992, n. 91

REQUISITI

I requisiti per poter acquistare la cittadinanza italiana, se lo straniero nasce in Italia sono:

1. il possesso della cittadinanza straniera (comunitaria o extracomunitaria);
2. la nascita in Italia;
3. il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno:

l'interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell'anagrafe (anche di Comuni diversi) dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età;

4. la regolarità del soggiorno sul territorio italiano;

Se lo straniero è nato in Italia e possiede tali requisiti, può rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dal 18° anno fino al compimento del 19° anno.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

L'interessato dovrà essere in possesso della seguente documentazione, ai fini della dimostrazione di tali requisiti:

1. passaporto straniero o certificato di cittadinanza;
2. estratto dell'atto di nascita;
3. certificato storico di residenza dalla nascita: la mancata iscrizione anagrafica alla nascita del minore non è pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza, se l'interessato può produrre una documentazione idonea a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso in Italia prima della regolarizzazione anagrafica producendo attestazioni di iscrizioni scolastiche, certificati di vaccinazione, ecc. certificati medici ([circolare Ministero Interno 22/2007](#)).

Attenzione: è permessa l'iscrizione anagrafica tardiva supportata dalla documentazione summenzionata solo se:

- a) la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
- b) almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita;

4. documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano: se l'interessato non può dimostrare la continuità del permesso di soggiorno, avendo i genitori omissivo di farne richiesta, tale condizione non può ritenersi pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza, ma possono essere prodotti certificati di iscrizione scuola dell'obbligo, attestazioni di vaccinazioni certificati medici ecc. ([circolare Ministero Interno 22/2007](#)).

Attenzione: la documentazione ad integrazione della dimostrazione della continuità del permesso di soggiorno è sufficiente se sussistono comunque le seguenti condizioni:

- a) la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
- b) almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita;
- c) i genitori devono aver mantenuto la regolarità del soggiorno almeno fino a quando il figlio abbia ottenuto un titolo di soggiorno autonomo.

Dopo che l'Ufficiale dello Stato Civile avrà esaminato la documentazione fornita, il richiedente dovrà presentare la ricevuta di versamento di € 200,00 sul conto corrente n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno, DLCl – cittadinanza".

DOVE E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Il modulo per rendere la dichiarazione di volontà è scaricabile dal sito internet www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it SERVIZI – SPORTELLO AL CITTADINO – moduli scaricabili – servizi demografici – dichiarazione di volontà art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Per fissare la data in cui si potrà rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza l'interessato, in possesso dei requisiti e della documentazione summenzionata, dovrà: recarsi presso L'Ufficio di Stato Civile, oppure, contattare telefonicamente l'Ufficio di Stato Civile: tel 075/82599225, oppure, inviare una e-mail:

luisa.borrini@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it -

luciana.lorenzini@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it

E' necessario recarsi, con tutta la documentazione, presso l'Ufficio di Stato Civile del [Comune](#) e presentare dichiarazione di volontà -con atto che viene iscritto nei registri degli atti di cittadinanza-rivolta all'acquisto della cittadinanza italiana. A seguire l'Ufficiale dello Stato Civile invierà al Sindaco copia della dichiarazione con allegata la documentazione richiedendo gli accertamenti di legge.

Accertate tutte le condizioni stabilite dalla legge perché si producano gli effetti della dichiarazione resa, il Sindaco invierà l'esito dell'accertamento e la dichiarazione dell'acquisto della cittadinanza del cittadino straniero all'Ufficiale dello Stato Civile il quale provvederà alla sua trascrizione nei registri degli atti di cittadinanza e alle varie comunicazioni per gli aggiornamenti. La cittadinanza decorre dal giorno in cui L'Ufficiale di Stato Civile trascrive l'esito dell'accertamento.

Dopo che l'Ufficiale dello Stato Civile ha esaminato la documentazione fornita il richiedente dovrà presentare la ricevuta di versamento di € 200,00 sul conto corrente n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno, DLCI – cittadinanza", ai sensi dell'art. 19bis, legge 5 febbraio 1992, n. 91.